

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA MOBILITY ACCESS PASS APS

Nella data 12/08/2025, alle ore 18.00, presso l'ufficio della presidente, in Via Versiola 16/9 di Portogruaro VE, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Variazione degli artt. dello statuto come da notifica ricevuta in data 02/07/2025 da parte dell'Uff. RUNTS-FVG (Vedasi allegato);
- 2) Proposta di aggiornamento degli artt. 1, 8, 16.

Sono presenti i seguenti soci: (14 su un totale di 25)

Cognome	Nome	Ruolo	Delegato dai soci con diritto di voto
Barbaro	Giovanna	Presidente	Glerean Marco, Dotti Olympia, Ivanova Elena
Rosato	Mario A.	Tesoriere	Costante Sara
De Francisci	Gianfranco	Vicepresidente	
Boz	Bruno	Consigliere	
Anzano	Matteo	Socio	
Muriana	Tonino	Socio	Sacco Alberto
Gallanda	Claudia	Socio	
Rizzi	Elisa	Socio	
Curreli	Gianfranco	Socio	

La Presidente GIOVANNA BARBARO dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario MARIO ALEJANDRO ROSATO. La Presidente constata la presenza dei soci con il quorum richiesto (50% + 1).

La Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente. La Presidente illustra l'OdG e in particolare il motivo per cui l'associazione è chiamata ad adeguare il proprio statuto ai sensi degli ultimi decreti attuativi del "Codice di Terzo Settore" D.Lgs 117/2017.

La Presidente apre la discussione, dopo ampio dibattito al termine del quale viene richiesta l'approvazione del nuovo statuto di cui si allega copia al presente verbale nella versione integrale.

L'assemblea dei soci approva lo statuto.

L'assemblea dei soci dà altresì mandato alla presidente per espletare tutti gli adempimenti connessi alla modifica richiesta dall'Ufficio RUNTS del Friuli V.G. e precisamente alla registrazione del presente verbale sottoscritto dalla presidente e dal segretario insieme allo statuto da consegnare, entro 30gg, in duplice copia presso l'Ufficio del registro atti privati dell'Agenzia delle entrate con il modello relativo alla variazione della denominazione; successivamente di trasmettere tale atto registrato alla CCIAA e all'Ufficio del RUNTS della regione FVG per l'aggiornamento della posizione.

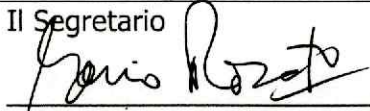
Viene dato altresì mandato a sostenere gli eventuali oneri fiscali ed accessori.

All'unanimità i presenti decidono di modificare l'art. 9 (presidente) affinché il Presidente venga eletto dall'Assemblea dei soci.

All'unanimità i presenti approvano il nuovo testo dello statuto.

Non essendovi altro da deliberare la Presidente chiude la seduta alle ore 18.30, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



MAP APS
www.mobility-access-pass.org
Partita IVA CF 01825680935
map@pec.mobility-access-pass.org

02/09/2025
atto registrato a Pordenone il 02/09/2025
al n° 1306 Mod. 3 con liquidati € ESENTE
di cui per imposta IPOT. € 1
con allegati: 1

STATUTO

Mobility Access Pass (MAP) APS

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

1.1 Il presente atto disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'associazione giuridicamente non riconosciuta avente la seguente denominazione: **"Mobility Access Pass (MAP) APS"**, da ora in avanti denominata "associazione", ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore").

1.2 L'associazione ha sede legale nel Comune di Pordenone.

1.3 L'eventuale successivo cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'Organo di amministrazione all'unanimità dei suoi componenti.

1.4 L'associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

1.5 L'associazione ha durata illimitata ed opera nel territorio della Repubblica Italiana (o internazionale).

ART. 2 - Scopo, finalità e attività

2.1 L'associazione, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato, perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.2 In particolare, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato, l'associazione si prefigge di contribuire a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona con disabilità, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione.

2.3 Tali propositi sono riconducibili alle seguenti **attività di interesse generale**, di cui all'articolo 5 c. 1 del D.Lgs 117/2017:

allegato 1
Pordenone il 02/09/2025 all'atto reg.to a
n° 1306 Mod. 3 al
liquidati € ESENTE con
per imposta IPOT. € - di cui

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28/3/2003 n.53 e s.m.i., nonché le attività culturali d'interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);
- formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa e sensibilizzazione all'inclusione sociale di soggetti portatori di disabilità (lettera l);
- alloggio sociale cohousing, ai sensi del D.M. delle Infrastrutture del 22/4/2008, e s.m.i., nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'art. 27 della L. 8/3/2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della L. 24/12/2007, n. 244 (lettera w).
- riqualificazione di beni pubblici o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z).

Le attività d'interesse generale saranno realizzate mediante le seguenti **azioni**:

1. Organizzare eventi di sensibilizzazione dei cittadini riguardo al diritto delle persone con ridotta mobilità e percezione (visiva e uditiva) nei luoghi e strutture ad uso pubblico, nonché il diritto alla mobilità accessibile e il più possibile incondizionata e sicura in particolar modo nelle situazioni di emergenza;
2. Promuovere un proprio protocollo di buone regole (*Criteri dell'Universal Design e Design for all*) per la progettazione e gestione di opere, spazi pubblici e privati, nonché dispositivi adeguati al superamento ed abbattimento delle barriere architettoniche, realmente efficaci e non solo conformi alla normativa vigente in materia; tale protocollo è denominato Protocollo di certificazione MAP dell'accessibilità-fruibilità-inclusività di edifici, spazi ed eventi a destinazione pubblica;
3. Creare e gestire una banca dati per ogni regione e per tipologia di luoghi, strutture ed eventi in base al loro grado di accessibilità fruibilità e inclusività. La valutazione di merito compete all'Organo Direttivo, sentito il direttore tecnico del **CTS MAP**, in base al menzionato



Protocollo ed utilizza parametri universali e replicabili a tutte le realtà testate, mediante un sopralluogo. Il database così realizzato, sarà aggiornato costantemente nella propria piattaforma web o Applicazione per dispositivi mobili, affinché costituisca un utile strumento di orientamento delle scelte da parte degli utenti con disabilità che intendano spostarsi, per qualsiasi motivo, riducendo al minimo l'impatto ambientale -dovuto a giri a vuoto- e sgradevoli sorprese, ovvero l'inadeguatezza di spazi e strutture ad uso pubblico. Il protocollo per la valutazione ed i criteri applicati per il punteggio sono oggetto del Regolamento, parte integrante del presente documento.

4. Utilizzare un simbolo distintivo, appositamente registrato al MISE, per facilitare l'individuazione del grado di accessibilità/comfort/sicurezza delle strutture attrezzate per le persone con disabilità; costituire un riferimento chiaro ed affidabile in materia di accessibilità utile anche raccogliere ed elaborare segnalazioni da parte dei cittadini riguardo eventuali difformità tra le informazioni dichiarate dal gestore o titolare della struttura e lo stato di fatto allo scopo di ridurre la diffusione del fenomeno della pubblicità ingannevole per mancanza di un efficace sistema di controllo;
5. Offrire la consulenza tecnica mediante il CTS MAP all' Organo d'Amministrazione per la valutazione, sulla base dei rilievi, del grado di adeguatezza delle opere, strutture, spazi e dispositivi pensati per le persone con ridotta mobilità e percezione;
6. Proporre, alle aziende che ne facciano richiesta, il progetto di un piano di adeguamento normativo che tenga conto di tutte le migliorie ai sensi del protocollo menzionato e l'inserimento nella graduatoria pubblicata nella propria piattaforma web;
7. Partecipare ai tavoli tecnici pubblici di lavoro o discussione delle tematiche riguardanti la pianificazione di opere accessibili con il fine di proporre tematiche che sensibilizzino i progettisti e gli amministratori pubblici sulle seguenti tematiche: la necessità di migliorare la qualità della vita dell'individuo con disabilità, in recepimento della strategia europea contro le discriminazioni ed in favore della coesione sociale, il diritto alla realizzazione personale, alla salute psico-fisica, al rapporto con i propri disagi ed al rapporto con gli altri;
8. Realizzare e gestire una propria piattaforma web e diversi profili sui social network più diffusi per interfacciarsi in particolare con il mondo della disabilità, quindi creare proficue sinergie per la diffusione di buone pratiche d'inclusione sociale degli utenti con esigenze speciali dovute alla riduzione delle proprie abilità;
9. Partecipare ad eventi pubblici e privati su invito o per propria iniziativa, quali fiere del

settore, sagre e manifestazioni pertinenti al proprio oggetto sociale allo scopo di promuovere la propria attività e di coinvolgere nuovi soci, sponsor ed altri portatori d'interesse.

10. Partecipare a progetti per la domanda di fondi pubblici locali, nazionali o internazionali riguardo alle tematiche pertinenti al proprio oggetto sociale.
11. Impartire corsi specialistici pertinenti all'oggetto di promozione sociale.
12. Raccogliere denunce di discriminazioni ai sensi della L.67/2006 e offrire assistenza di mediazione in controversie stragiudiziali e giudiziali (esempio: istituzione di un apposito numero verde e/o piattaforma on-line denominato "SOS-Accessibilità & Sicurezza)).

2.4 Per il raggiungimento delle proprie finalità, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, l'associazione svolge, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti azioni:

- collaborare, aderire e affiliarsi a qualsiasi persona giuridica pubblica o privata, locale, nazionale o internazionale,
- collaborare con organismi, movimenti od associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti e la cui attività non contrasti con i fini istituzionali dell'Associazione.,
- ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura, da persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, offrendo la propria assistenza e presenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività o, comunque, da chiunque sia interessato allo sviluppo delle attività dell'Associazione,
- acquisire beni mobili o immobili o semplicemente gestirli per conto terzi,

L'associazione di promozione sociale opera principalmente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e secondariamente nelle altre regioni d'Italia mediante la supervisione delle attività di ciascun referente regionale previamente approvate dall'Organo di amministrazione sulla base di un Piano annuale di attività, dettagliato in termini di tempi, costi, finanziamenti e risultati attesi.

2.5 L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

2.6 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto Ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 e ss.mm.ii.



In particolare, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio, l'associazione potrà esercitare le seguenti **attività secondarie**:

- a) Creare rete fra i diversi enti che hanno come target le persone con disabilità e le loro problematiche psico - fisiche.
- b) Stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per la gestione di corsi, seminari ed anche eventualmente garantire la prestazione di servizi di welfare rientranti nell'ambito dei propri scopi istituzionali.
- c) Distribuire gadget per l'autofinanziamento mediante appositi eventi o mediante l'e-commerce.
- d) Affittare spazi pubblicitari nel proprio portale web e predisporre campagne pubblicitarie per conto dei propri sponsor.
- e) Noleggiare a tariffe agevolate ausili (carrozzina e propulsore elettrico, bilancia elettronica per carrozzina, ecc.) per facilitare la mobilità e il benessere prioritariamente dei propri associati nell'ambito e a supporto delle attività istituzionali. Il noleggio a terzi di natura corrispettiva nei limiti previsti dalla normativa vigente di settore.

2.7 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 - Ammissione e numero degli associati

3.1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

3.2 Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In ogni caso, il numero degli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non potrà mai essere superiore al 50% delle APS associate.

3.3 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3.4 L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

3.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

3.6 L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

3.7 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.

5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati

4.1 L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

4.2 Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

4.3 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- 
- frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

4.4 Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

5.1 La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'associato destinatario del provvedimento di esclusione può richiedere che sulla questione si pronunci l'Assemblea, che sarà convocata entro 60 giorni dalla richiesta, per confermare o annullare la delibera dell'Organo di amministrazione.

5.3 L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione mediante Raccomandata con Avviso di Ricevuta o Posta Elettronica Certificata.

5.4 La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

5.5 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

5.6 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 - Organi

6.1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- L'Organo di Controllo (Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017);
- Il Revisore Legale dei Conti (Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs n. 117/2017).

ART. 7 - Assemblea

7.1 Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

7.2 Ciascun associato ha un voto.

7.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

7.4 Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

7.5 La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

7.6 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7.7 Qualora ne ricorra la necessità o l'opportunità, l'Assemblea può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenza, sempre che sia permesso al Presidente di verificare l'identità e la legittimazione degli intervenuti. Inoltre, ai partecipanti deve essere consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di poter esprimere il proprio voto. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

7.8 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi (incluso il presidente) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sui ricorsi presentati dagli associati esclusi dall'Organo di amministrazione;
- Delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.9 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

7.10 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori si astengono.

7.10 Per modificare lo Statuto o deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega. In seconda convocazione, la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. 11 Per deliberare lo scioglimento, e la relativa devoluzione del patrimonio occorre, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, in proprio o per delega. In seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega.

ART. 8 - Organo di amministrazione

8.1 L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

8.2 Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Deliberare l'ammissione e l'eventuale esclusione degli associati;
- Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- Redigere tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

8.3 L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 2 mandati / oppure – possono essere rieletti.

8.4 La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati tra i propri associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

8.5 L'Organo di amministrazione si riunisce previa convocazione inviata in forma scritta (lettera o mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari) almeno 5

giorni prima dell'adunanza, a meno che non si tratti di questioni di particolare urgenza, per cui il Presidente può autorizzare una convocazione subitanea.

8.6 L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Alle riunioni possono presenziare, se invitati, anche soggetti esterni all'associazione, a mero scopo consultivo e senza diritto di voto.

8.7 Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

8.8 Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, a meno che non venga stabilito diversamente dal presente statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8.9 La carica di amministratore si perde per:

- Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- Soprraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- Perdita della qualità di associato, a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 5 del presente Statuto.

8.10 Tutte le cause di decadenza precedentemente elencate hanno effetto immediato.

8.11 Nel caso in cui uno o più amministratori cessino dall'incarico, l'Organo di amministrazione può provvedere alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima procedura di nomina. Gli amministratori subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione in carica. In caso di esaurimento o di assenza di una lista dei non eletti, l'Organo di amministrazione potrà integrare la propria composizione solamente tramite convocazione di un'assemblea. In ogni caso, qualora non sia possibile mantenere il numero del collegio al di sopra del minimo previsto dal presente statuto, si procederà prontamente alla convocazione di una nuova assemblea per il rinnovo delle cariche.



ART. 9 - Presidente

9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

9.2 Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

9.3 Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

9.4 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

9.5 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 - Patrimonio

10.1 Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11 - Divieto di distribuzione degli utili

11.1 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12 - Risorse economiche

12.1 L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi

nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 13 - Bilancio di esercizio

13.1 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nelle forme previste dall'art 13 c. 1-2 e dall'art 14 c. 1 del D.Lgs 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

13.2 Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 14 - Libri

14.1 L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali, tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

14.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 15 - Volontari

15.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

15.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

15.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

15.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

15.5 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

15.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

15.7 L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 16 - Lavoratori

16.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 17 - Convenzioni

17.1 Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

17.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 18 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

18.1 L'associazione si estingue quando intervengano una o più delle cause previste dall'articolo 27 del Codice Civile.

18.2 In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore.

18.3 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche scelti tra i propri associati.

ART. 19 - Rinvio

19.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalla normativa vigente.